



L'ASSESSORA
IRENE PRIOLO

	TIPO	ANNO	NUMERO
REG.	/	/	/
DEL	/	/	/

Al Presidente dell'Assemblea Legislativa
Maurizio Fabbri

Oggetto: Relazione ai sensi dell'art. 29 - Clausola valutativa della L.R. 4/2018 - Annualità 2021-2024

La L.R. n. 4 “Disciplina della valutazione dell'impatto ambientale dei progetti”, approvata dall'Assemblea legislativa in data 20 aprile 2018, disciplina l'organizzazione e le modalità di esercizio delle funzioni amministrative attribuite in materia di VIA secondo quanto stabilito dalla normativa nazionale con il D.Lgs.152/06 e ss.mm.

Le disposizioni assegnate dallo Stato con D.Lgs.152/06 alla competenza regionale riguardano:

- con riferimento alla “Valutazione di Impatto Ambientale - VIA”, prevista nell'ambito del Procedimento Ambientale Unico Regionale PAUR di cui all'art 27 bis, le opere inserite negli allegati III al titolo II;
- con riferimento alla “verifica di assoggettabilità a VIA”, di cui all'art 19, le opere inserite nell'allegato IV al Titolo II.

La L.R. 4/18 riprende e specifica le diverse disposizioni della norma nazionale, in particolare articolando, a secondo del possibile impatto dell'opera e della tipologia della stessa, le competenze istruttorie, come specificato agli articoli 4 e 5 con la declinazione di cui agli Allegati A e B, e individuando di conseguenza le autorità competenti secondo quanto previsto dall'art. 7: direttamente la Regione oppure, in specifici casi, la Regione previa istruttoria dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia; oppure i Comuni.

L'art 29 della L.R. 4/18 - Clausola valutativa, prevede che “*con cadenza triennale, la Giunta regionale, ... presenta alla competente Commissione assembleare una relazione che fornisca informazioni sui seguenti aspetti:*

- a) *cambiamenti introdotti nell'azione amministrativa ed eventuali criticità riscontrate;*
- b) *effetti in termini di semplificazione del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA (screening) e del procedimento unico di VIA per la pubblica amministrazione ed i soggetti*

Viale Aldo Moro 30
40127 Bologna

tel 051.527.6929

www.regione.emilia-romagna.it

assmobilitaambiente@regione.emilia-romagna.it



proponenti;

c) grado di partecipazione di amministrazioni pubbliche e di altri soggetti pubblici e privati interessati ai procedimenti, ed effetti prodotti.”

La presente relazione riguarda il periodo 2021-2024.

Nell'ambito di tale periodo temporale con legge L.R. 7 del 12 luglio 2023, si è soppressa la possibilità dello screening “volontario”, in coerenza con la norma nazionale e raccordandosi in particolare con le previsioni dell'art 6 (comma 9 e 9bis) del D.lgs. 152/06, che ha introdotto la possibilità per il proponente di richiedere all'Autorità ambientale una Valutazione Ambientale preliminare (VAP) per verificare la possibilità di esclusione, per certe tipologie di interventi, dalle procedure ambientali richiamate.


Con L.R. 7 del 14 giugno 2024 si è inoltre chiarita la competenza sulla verifica delle “condizioni ambientali” stabilite dal provvedimento di VIA o di Verifica di assoggettabilità a VIA.

In generale le modifiche apportate si sono collocate nel segno della semplificazione delle procedure. La Valutazione ambientale preliminare (VAP), infatti, è un procedimento rapido, della durata di 30 giorni, che permette di intercettare anticipatamente le modifiche progettuali non sostanziali che non hanno potenziali effetti ambientali negativi. Questo permette di evitare l'avvio di procedimenti di valutazione ambientale non necessari. Di conseguenza nel triennio si è assistito ad un aumento delle VAP e ad un conseguente calo dei procedimenti di screening. Analogamente la VAP favorisce l'individuazione dei casi complessi con evidenti impatti ambientali che possono essere sottoposti direttamente VIA senza effettuare la verifica di assoggettabilità.


Il numero delle istanze attivate di procedure ambientali è comunque in generale fortemente influenzato anche dall'andamento economico e tecnologico in atto, oltre che dai settori di mercato in via di sviluppo o trasformazione, per cui i dati possono non essere sempre soggetti a interpretazioni lineari.



Tabelle numero istanze presentate distinte per procedimento

VALUTAZIONE PRELIMINARE ART. 6 COMMA 9 E 9BIS



Screening





La normativa nazionale, più volte modificata, prevede per le varie fasi procedurali una strutturata tempistica perentoria definita sia a tutela del richiedente, che ha la possibilità di chiedere proroghe o sospensioni, sia a sostegno dell'efficacia dell'azione amministrativa, con obbligo di archiviazione qualora il proponente non presenti la documentazione richiesta nei tempi assegnati.

La Tabella mostra i tempi massimi disposti dopo le ultime modifiche dalla norma nazionale (recepiti dalla L.R. 4/18), con riferimento alla procedura di VIA regionale, compresa all'interno del PAUR – Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale

ADEMPIMENTI	GIORNI
Presentazione dell'istanza - protocollazione	0
Verifica pagamento e lista autorizzazioni	10
Verifica completezza con enti interessati	30
Invio documentazione per completezza da parte del proponente	30
Verifica integrazioni completezza	30
Pubblicazione su web e periodo consultazione (osservazioni)	30
Richiesta integrazioni (fase eventuale)	30
Invio integrazioni	30
Eventuale proroga richiesta dal proponente	180
Invio avviso ripubblicazione (fase eventuale)	15
Ripubblicazione su web e nuovo periodo consultazione (osservazioni) (fase eventuale)	30
Convocazione Conferenza di Servizi	10
Termine di conclusione Conferenza di servizi	90
Chiusura Provvedimento Autorizzatorio Unico di VIA	Non definito

I tempi perentori, in funzione delle possibili proroghe o richieste, variano in un range da 200 gg a 500 gg.

Trattandosi di procedimenti complessi e molto diversificati, in funzione della tipologia dell'opera e della localizzazione nel territorio regionale, la durata della procedura è assai diversificata, e non è direttamente relazionabile a criticità del processo amministrativo in quanto tale. In particolare, quando il proponente richiede di usufruire di tutto o in parte dei 180 giorni di proroga previsti dalla normativa per le integrazioni richieste dagli enti, la tempistica complessiva del procedimento si sposta rapidamente verso i 15 mesi dalla presentazione della domanda.

Questa espansione dei tempi verso la durata massima va prevalentemente addebitata al fatto che il S.I.A. (studio di impatto ambientale) e i documenti progettuali presentati contengono elementi descrittivi non sufficientemente precisi o approfonditi per permettere agli Enti la valutazione di competenza ed il rilascio degli atti autorizzativi richiesti.

Inoltre, in territori sempre più antropizzati e soggetti a molteplici impatti, la realizzazione di nuovi progetti, o l'ampliamento di esistenti, incontra problematiche crescenti e sensibilità locali che necessitano di sempre maggiori approfondimenti. Viceversa, quando la documentazione è completa e il progetto non è particolarmente complesso, non vengono richieste integrazioni significative, e la durata della procedura può scendere anche sotto i 200 gg.

Ulteriori brevi slittamenti possono essere dovuti ai tempi necessari per le eventuali pubblicazioni sul BUR e ai tempi necessari di convocazione delle conferenze.

In generale, comunque, le tempistiche previste sono rispettate, **con durata media dell'intero procedimento pari a 420 giorni**; spesso il loro eventuale prolungamento avviene in accordo o su richiesta del proponente.

Nel caso dello screening, dove la procedura è meno articolata e ricomprende solo una valutazione ambientale del progetto senza rilascio di alcun titolo autorizzativo, le tempistiche sono più stabili e attestabili **mediamente in circa 120 gg.**, comunque entro i 160 gg da normativa.

Relativamente ai procedimenti di competenza dei Comuni, e cioè quelli di cui all'allegato A.3 per la VIA e B.3 per lo Screening, sono state comunicate le seguenti procedure.

ANNO	VIA	SCREENING
2021	10	8
2022	6	6
2023	9	7
2024	9	7

Al fine di semplificare lo svolgimento delle procedure e la standardizzazione delle stesse, sono state emanate nel tempo alcune direttive regionali, di cui si segnalano le principali

- **DGR 855/2018** “Approvazione della Direttiva per la presentazione di istanza di verifica preliminare ai sensi dell'art. 6 comma 1 della l.r. n.4/2018”;
- **DGR 1402/2020** “Direttiva per lo svolgimento delle funzioni di via e di verifica di assoggettabilità a via (screening) a seguito delle modifiche introdotte dall'art. 50 della l. n. 120/2020”.

A tali direttive sono seguite disposizioni dirigenziali per la predisposizione di moduli, facsimili, e linee guida di supporto al proponente e alle azioni istruttorie, di cui si segnalano le principali:

- **Determina Dirigenziale n. 15158/2018** “Approvazione degli Indirizzi per l'applicazione delle Linee Guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza regionale e comunale di cui al d.m. 52/2015 del Ministero dell'Ambiente”
- **Determina Dirigenziale n. 2755/2024**, “Aggiornamento dei modelli per la gestione dei procedimenti di valutazione di impatto ambientale”

Queste disposizioni hanno favorito l'uniformità del percorso istruttorio, e la migliore verifica qualitativa dello stesso.

Come inizialmente anticipato, l'art 27bis del d.lgs. 152/06 che ha normato la VIA regionale, l'ha introdotta all'interno di un procedimento unico PAUR, che prevede una complessa istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata al rilascio **di tutte** le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto.


A questo fine, l'autorità competente convoca una **conferenza di servizi** alla quale partecipano il proponente e tutte le Amministrazioni competenti o comunque potenzialmente interessate per il rilascio del provvedimento di VIA e dei titoli abilitativi necessari.

La conferenza di servizi è convocata in modalità sincrona e si svolge ai sensi dell'articolo 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241, e prevede una determinazione motivata di conclusione che decide in merito al rilascio o meno di quanto richiesto.

La L.R. 4/18 con l'art 21 “*ulteriori disposizioni sul provvedimento autorizzatorio unico e sul provvedimento di VIA*” ha ampliato le previsioni del 27 bis, introducendo in questa procedura anche la possibilità che il provvedimento di PAUR costituisca “*variante alla pianificazione urbanistica, territoriale e di settore*”, con l'assenso dell'amministrazione titolare del piano da variare.

Con tale formulazione legislativa si è coordinato in un unico procedimento amministrativo due procedimenti, la valutazione ambientale e la variante urbanistica, che prima avvenivano separatamente e in serie. In questo modo le tempistiche della variante si adeguano a quelle del PAUR, e gli Enti territoriali coinvolti nella variante devono decidere nell'ambito di tali tempi, motivando compiutamente le scelte effettuate. In generale tale integrazione si è rivelata efficiente dal punto di vista delle tempistiche, ma sono sorte alcune criticità quando le varianti erano complesse o quando si sono affrontati temi divisivi non sempre risolvibili dai consigli comunali nei vincolanti tempi della procedura.

Tendenzialmente le procedure comprensive di variante sono dal 40 al 50% del totale (a seconda delle annualità il dato può chiaramente variare), quasi tutte relative allo strumento comunale, e soli pochi casi relativi anche allo strumento pianificatorio superiore (provinciale o regionale). Delle procedure con variante, dal 10% al 15% sono state negate dai Consigli Comunali, portando alla chiusura negativa del PAUR. Quelle comprensive di varianti allo strumento pianificatorio sovraordinato finora sono state tutte respinte con chiusura negativa della procedura.



Per ciò che attiene alla partecipazione nelle valutazioni ambientali da parte di amministrazioni e di altri soggetti pubblici e privati interessati al procedimento, questa è ampiamente garantita dalla normativa.

Il D.lgs. 152/06 sia per lo Screening che per la VIA /PAUR prevede la pubblicazione di specifico avviso pubblico relativo al progetto presentato e, nel periodo di pubblicazione, la possibilità da parte di associazioni e privati di presentare all'Autorità Competente le proprie osservazioni, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi. Con particolare riferimento ai procedimenti di VIA che riguardano grandi opere infrastrutturali e di architettura di rilevanza sociale, la legislazione nazionale ha introdotto nel 2017 con il d.lgs. 104 l'art. 24 bis (nel D.lgs.152/06) – l'inchiesta pubblica, senza peraltro procedere ad una sua regolamentazione.

La L.R. 4/18 ha ampliato la possibilità stabilita dalla norma nazionale prevedendo con l'art. 17 ben tre forme di partecipazione: il contraddittorio fra il proponente e coloro che hanno presentato osservazioni (comma 6); l'istruttoria pubblica con le amministrazioni, le associazioni ed il pubblico (comma 5); l'inchiesta pubblica (comma 4). Mentre quest'ultima, in attesa di indicazioni nazionali, deve ancora essere specificatamente normata, le altre due forme sono state richieste e utilizzate nell'ambito di due procedimenti relativi a opere connesse alla tematica rifiuti, in un caso come istruttoria pubblica e nell'altro caso come contraddittorio.

L'istruttoria pubblica si svolge con la partecipazione delle amministrazioni interessate, dell'Autorità competente e dei cittadini interessati. Si avvia con una breve presentazione del

progetto da parte del proponente a cui seguono gli interventi (domande, considerazioni, approfondimenti) dei partecipanti. L'incontro è documentato sul portale regionale.

Il contraddittorio avviene all'interno della Conferenza di Servizi, in una seduta dedicata, e partecipano tutti gli Enti titolati ad essere presenti in CdS, il proponente e chi ha presentato osservazioni in qualità di associazioni o comitati. Rispetto all'istruttoria pubblica il confronto verte esclusivamente sugli aspetti tecnici ed il proponente fornisce immediatamente, se disponibili, le risposte sugli aspetti esaminati. Anche per questa modalità è prevista la pubblicazione sul portale regionale.

Relativamente alla partecipazione ai procedimenti da parte delle amministrazioni pubbliche questa è sempre assicurata poiché la normativa espressamente stabilisce la partecipazione alla Conferenza di Servizi da parte degli interessati al procedimento amministrativo per il rilascio di atti, pareri, autorizzazioni. Tuttavia, una volta avvisate, l'eventuale scelta di un ente di non partecipazione alla Conferenza, può comportare effetti importanti ai sensi della L. 241/90, quali ad esempio la presunzione di "assenso senza condizioni" all'opera stessa.

Cordiali saluti.



Irene Priolo